

## FLASH REPORT

# Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

le regole dal 2020

*l'*Approfondimento



STUDIO VALENTI ASSOCIATO  
PROFESSIONISTI D'IMPRESA  
COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI

## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: le regole dal 2019

### Premessa

L'art. 1, commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha introdotto un **credito d'imposta** per le spese sostenute a titolo di **investimento in beni strumentali nuovi**, in sostituzione del super e dell'iper ammortamento. Contestualmente, si prevede una disciplina transitoria per il 2020, al fine di evitare sovrapposizioni tra la nuova misura e le due maggiorazioni abrogate.

### Soggetti beneficiari

Del nuovo credito d'imposta possono beneficiare le imprese che – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021, qualora entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, vi possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.

Occorre comunque che siano state rispettate le **norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**, nonché adempiuti gli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

### Soggetti esclusi

Si tratta di:

- imprese in stato di crisi, cioè imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre norme, oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- imprese destinatarie di sanzioni interdittive in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

### **Investimenti agevolabili**

Sono agevolabili gli investimenti in:

- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa;
- beni immateriali nuovi strumentali, di cui all'Allegato B, annesso alla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), successivamente integrato dall'art. 1, comma 32, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

### **Investimenti esclusi**

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a:

- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR;
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'Allegato 3, annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

## Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. In particolare:

| INVESTIMENTO   | MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA  |
|--|---|
| Beni ricompresi nell'Allegato A, annesso alla legge di bilancio 2017   | 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro <sup>(1)</sup> ;<br>20 per cento per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro <sup>(1)</sup> |
| Beni materiali funzionali alla trasformazione Tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"    |   |
| Beni immateriali <sup>(2)</sup> connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0" <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> | 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro   |
| Beni diversi da quelli indicati sopra  | 6 per cento del costo <sup>(5)</sup> , nel limite massimo di 2 milioni di euro <sup>(1)</sup>   |

(1) Per gli investimenti effettuati mediante leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

(2) Software, sistemi e system integration, piattaforme ed applicazioni.

(3) E ricompresi nell'Allegato B, annesso alla legge di bilancio 2017.

(4) Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute ai fini dell'utilizzo dei beni di cui al citato Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

(5) Determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR. Pertanto, rientrano nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di norme di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

## Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le seguenti modalità:

## MODALITA' DI UTILIZZO

Esclusivamente in **compensazione** in:

- 3 quote annuali di pari importo, per gli investimenti in beni immateriali;
- 5 quote annuali di pari importo, per tutte le altre tipologie di investimenti.

Decorrenza

|                | Investimenti   | Momento dal quale il credito d'imposta può essere utilizzato   |
|----------------|--|--|
| Utilizzabilità | In beni strumentali materiali ed immateriali ricompresi negli Allegati A e B alla legge di bilancio 2017 | Dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. <sup>(1)</sup> |
|                | Tutti gli altri casi   | Dall'anno successivo a quello di Entrata in funzione dei beni.   |

(1) Se l'interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

**Limiti** **Non si applicano** i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (250.000 euro) di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**Adempimenti** Le imprese che usufruiscono dell'incentivo in esame sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito decreto.

**Cessione** Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neppure all'interno del consolidato fiscale.

**Caratteristiche** Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

**Cumulo** Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

## Cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati

Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. In tale caso:

- il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- si applica, se compatibile, l'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario. Se invece l'investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

## Documentazione

La norma stabilisce i seguenti adempimenti documentali:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- per gli investimenti nei beni di cui agli Allegati A e B della legge di bilancio 2017, occorre produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B

e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

**Attenzione** - Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### Rapporti con il super e l'iper ammortamento

Il credito d'imposta non si applica:

- agli investimenti aventi ad oggetto i beni diversi da quelli degli Allegati A e B della legge di bilancio 2017, se effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il cd. super ammortamento;
- agli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi negli Allegati A e B della legge di bilancio 2017, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo l'iper ammortamento (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni).